

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: //

Annessi: //

OGGETTO: indennità di trasferimento ex art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86.
Proposta di integrazione disposizioni applicative.

A: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA
I Reparto - Personale

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA
I Reparto – Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici

STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA
I Reparto – Personale

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA ROMA
I Reparto – Ordinamento e Personale

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: f. n. M_D SSMD REG2021 0066701 in data 8 aprile 2021.

Seguito: f. n. DGPM-IV-12^-069740-10-B.32 in data 6 giugno 2001.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Con il foglio a riferimento codesto Stato Maggiore, nel valutare una proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, ha prospettato alla scrivente Direzione Generale un'integrazione delle disposizioni applicative (indicate a seguito) relative alla corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86.
2. La suddetta norma dispone, al comma 3, che *“il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 [ora in euro 516.45] mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi”*. Il militare sfornito di alloggio di servizio, quindi, ha la facoltà di rinunciare all'indennità di trasferimento e scegliere un rimborso pari al 90 % del canone mensile sostenuto per l'alloggio privato. La previsione normativa indica, dunque, quale presupposto per ottenere il ristoro delle spese sostenute, l'avvenuto versamento di un “canone mensile”, ovvero una somma di denaro pagata periodicamente a titolo di corrispettivo dal soggetto che abbia in godimento un immobile.
3. Codesto Stato Maggiore, limitatamente a questa proposta, ritiene ammissibile la sottoscrizione di un contratto di “ospitalità”, in aggiunta al tradizionale contratto di locazione, purché ne venga circoscritto l'oggetto. In particolare, l'intendimento è consentire il ricorso a tale figura contrattuale e di limitare il rimborso delle spese sostenute solo al mero godimento dell'immobile,

restando a carico del contraente tutto quanto attenga agli eventuali/ulteriori servizi accessori definiti “a carattere alberghiero”.

4. Preliminarmente, si osserva che il contratto di “ospitalità” è una figura negoziale “atipica”, ovvero non rientrante negli schemi astratti previsti dalla legge, e “innominata”, cioè sfornita di disciplina “ad hoc”. In tale fattispecie si ravvisano gli elementi del contratto di locazione, sotto il profilo del godimento dell’immobile e del pagamento del corrispettivo. Manca invece una perfetta corrispondenza per quanto attiene agli obblighi posti a carico delle parti contraenti che sono modulati diversamente in considerazione del fatto che il contratto di “ospitalità” presenta caratteristiche comuni anche ad una diversa fattispecie negoziale, il contratto di albergo, figura “atipica” consensuale ad effetti obbligatori in cui l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e di fare (pulizie, uso di servizi, vitto, parcheggio ecc.) oltre all’uso dell’alloggio.

La caratteristica principale del contratto di “ospitalità” consiste, pertanto, nel fatto che il corrispettivo versato dal cliente va a remunerare non solo il godimento del bene, quanto gli ulteriori servizi che la struttura ricettiva offre.

5. Alla luce di quanto sopra, la scrivente Direzione Generale condivide quanto evidenziato da codesto Stato Maggiore, rilevando che ragioni di opportunità, connesse alla difficoltà di reperire alloggi a prezzi ragionevoli in alcune zone metropolitane ad alta richiesta abitativa, inducono a considerare ammissibile anche questa pattuizione atipica. In tal senso, si ritiene che:
- la stipula dei contratti di “ospitalità” da parte dei militari interessati dovrà essere regolata da apposite convenzioni sottoscritte dai competenti organi centrali con strutture residenziali ritenute idonee;
 - sia ammissibile, ai sensi del sopra citato art. 1, comma 3 della L. n. 86/2001, solo il rimborso delle spese strettamente attinenti all’uso del bene immobile, ma non anche quelle afferenti alle prestazioni aggiuntive, che pure ne costituiscono parte integrante, e che, per le ragioni sopra esposte, si ritiene debbano rimanere a carico del militare;
 - il ristoro dell’importo versato avverrà solo previa verifica da parte degli organi liquidatori dell’effettiva rispondenza della pattuizione allo schema di contratto predisposto in sede di convenzione.
6. Ai fini del succitato rimborso, pertanto, è da ritenersi consentita, oltre la sottoscrizione del contratto di locazione, anche la stipula del contratto di “ospitalità”.
In tal senso è modificato/integrato il para. 4 delle istruzioni applicative in data 6 giugno 2001.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE